

Il lavoro di pubblica utilità – scheda informativa:

| | |
|--------------------------------|---|
| Definizione | Attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato |
| Atto legislativo introduttivo | E' stato previsto per la prima volta nel decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 che introduce la competenza del Giudice di Pace per i reati considerati di "minore gravità". All'art. 54 si prevede il lavoro di pubblica utilità come sanzione che il Giudice di Pace può irrogare insieme alla permanenza domiciliare, nei casi di maggiore gravità, non trovando applicazione le pene detentive. |
| Decreto attuativo | Con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5.4.2001, il Ministro della Giustizia individua le modalità operative del lavoro di pubblica utilità e i requisiti delle convenzioni. |
| Competenza del Giudice di Pace | In generale: reati contro la persona di vasta diffusione quali percosse e lesioni, omissione di soccorso; contro l'onore, ingiuria e diffamazione; contro il patrimonio danneggiamento. |
| Ulteriori previsioni normative | La legge n 49 del 21 febbraio 2006 modifica il DPR 309/90 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza" prevede l'introduzione di un nuovo comma, il 5 bis, nel corpo dell'art. 73 che introduce il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva delle pene detentive, per coloro che commettono reati legati alle sostanze stupefacenti o psicotrope e che siano persone tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
| Caratteristiche | Il LpU è una pena autonoma, applicabile solo su richiesta dell'imputato, svolta nell'ambito della provincia di residenza per 6 ore settimanali al massimo. In questi casi non si applica la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 e ss. Cp. Il LpU non può essere inferiore a 10 giorni né |

| | |
|--|---|
| | superiore a 6 mesi. |
| Altre previsioni Normative- art. 165 del codice penale | Art 165 Cp come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato". Nell'art. 165 Cp il LpU è sempre un'attività non retribuita a favore della collettività, concessa solo se il condannato non si oppone e per un tempo determinato che non deve superare la durata della pena sospesa. In questa ipotesi non ha valore di sanzione autonoma e sostitutiva della pena principale, ma equivale ad un termine condizionale in base al quale il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, alla condizione dell'effettuazione di un'attività di LpU. Di conseguenza produce l'estinzione del reato. |
| Art 224 – bis del codice della strada | Si qualifica come una sanzione amministrativa accessoria irrogata al condannato con pena di reclusione, per un delitto colposo commesso con violazione delle norme previste dal codice della strada. In sostanza la disciplina rinvia alla regolamentazione contenuta nella legge 274 del 2000 e nel DM 26 marzo 2001, tranne che per il termine minimo di espletamento che, in questo caso non può essere inferiore a 1 mese. |
| Artt. 186 e 187 del codice della strada | La legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha esteso il LpU ai reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e connessi all'abuso di alcol e all'utilizzo di droghe. Gli articoli richiamano la disciplina madre contenuta nella legge 274/2000 ma prevedono anche delle disposizioni in deroga: <ul style="list-style-type: none"> • l'attività è sempre a favore della collettività ma da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; • è concedibile soltanto se dalla condotta non sia derivato un incidente stradale; • la durata è pari a quella della sanzione detentiva |

| | |
|--|---|
| | <p>irrogata e della conversione della pena pecuniaria, raggugliando € 250 per un giorno di LpU;</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di esito positivo dello svolgimento del LpU il giudice dichiara l'estinzione del reato. |
|--|---|